COMUNE DI PISA
DIREZIONE 22 - MOBILITÀ

ORDINANZA n° 054 Direz. 22 del 17 febbraio 2010 - Identificativo n° 611906

Oggetto: Lungarno Gambacorti – istituzione del divieto di fermata lungo il lato Nord

IL DIRIGENTE

VISTA l'ordinanza n°175 del 04/04/1987 che prevede il divieto di sosta permanente sul lato Nord del Lungarno Gambacorti

VISTA la richiesta della Polizia Municipale volta a istituire sul lato nord del Lungarno Gambacorti il divieto di fermata, al posto del divieto di sosta, in quanto anche la sola fermata costituisce intralcio alla circolazione sul Lungarno, interessato dal transito di varie linee urbane del trasporto pubblico locale

CONSIDERATA l'opportunità di aderire alla richiesta di cui sopra

VISTI gli articoli 3, 5, 7 e 37 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs 30.04.1992, n.285 e successive modifiche

VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n.267 del 18.8.2000

ORDINA

- La revoca dell'ordinanza n°175 del 04/04/1987 limitatamente all'istituzione del divieto di sosta permanente sul lato Nord del Lungarno Gambacorti
- L'istituzione del divieto di fermata sul lato Nord del Lungarno Gambacorti

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia resa nota mediante :
  - pubblicazione all'Albo Pretorio;
  - pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione Comunale;
  - apposizione di idonea segnaletica in loco, secondo le norme del Codice della Strada;
- di trasmettere copia della seguente Ordinanza a:
  - Comando Polizia Municipale
  - PISAMO S.p.A. per l'esecuzione della segnaletica verticale e orizzontale prevista dalle norme vigenti
- che la presente ordinanza entrerà in vigore al momento dell'installazione della segnaletica prevista

AVVISA

Che contro la presente ordinanza può essere opposto ricorso, entro 60 giorni, al T.A.R. della Toscana.

La Polizia Municipale, gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare la presente ordinanza;

I trasgressori saranno puniti a termine di legge.